

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2865

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato NAPOLITANO FRANCESCO

Presentata il 15 dicembre 1965

Norma interpretativa del requisito della nazionalità italiana delle società di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, prevede, com'è noto, per le società, il requisito della nazionalità italiana, perché siano ammesse a godere dei benefici previsti dalla legge sui danni di guerra, a differenza che per le persone fisiche per le quali è richiesta, invece, la cittadinanza italiana.

L'Amministrazione del Tesoro, nell'accertamento della condizione di cui trattasi, nei riguardi delle società e in particolare di quelle a capitale azionario, ha ritenuto di dover ravvisare la nazionalità italiana ogni qual volta vi sia una prevalenza di capitale italiano su quello straniero nei due momenti; dell'evento bellico che ha causato il danno e della liquidazione.

Il criterio non risponde ai principi di una retta interpretazione, sotto il profilo rigorosamente giuridico, dell'articolo 1 della legge n. 968, né, tantomeno, delle norme del nostro diritto positivo in materia di società e dei principi ai quali la legislazione è ispirata.

Invero, quando il legislatore, nell'articolo 1, ha parlato di società di nazionalità italiana, discostandosi dalla dizione prima usata per le persone fisiche, ha inteso, indiscutibilmente, riferirsi a soggetti di diritto a sé stanti, cioè alle persone giuridiche, in quanto tali in base alle nostre leggi; soggetti ben diversi (dalle persone fisiche dei soci o azionisti delle società stesse) nei cui confronti non poteva

trovare applicazione il requisito della cittadinanza, che investe soltanto la persona umana. E non v'è dubbio che nel concetto del legislatore, secondo il contenuto tecnico-giuridico della dizione usata, dette società, in particolare quelle per azioni, siano da considerare sempre di nazionalità italiana quando il loro *status*: per costituzione, attività, sede, registrazione, ecc., è conforme e rispondente in tutto ai precetti della legge italiana. Nessuna influenza può esplicare in contrario la qualità o condizione del sottoscrittore di azioni o di quote di capitale (italiano o straniero) in quanto nessuna preclusione e discriminazione le norme vigenti pongono al riguardo.

La dottrina italiana, partendo dal presupposto fondato sulla lettera della legge e cioè che le norme contenute negli articoli 230-232 del soppresso Codice di commercio erano relative esclusivamente a società estere, traeva la conseguenza che quelle norme, non solo escludevano il criterio della « sede », ma anche ogni altro criterio discriminativo della nazionalità, quale ad esempio, quello dell'oggetto principale o quello della appartenenza del capitale sociale, all'infuori del criterio della costituzione, unico ad avere rilevanza giuridica.

Criterio definitivo della nazionalità nella dottrina assolutamente dominante, affermato poi chiaramente nella legislazione attuale, è quello dell'origine o della costituzione (*enré-*

gistrement, incorporation), il quale sono nazionali le società che giuridicamente in forma di legge.

Il codice attuale all'articolo sotto la rubrica « Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato » considera società estere quelle che sono costituite all'estero e che hanno nel territorio della Repubblica una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile. Queste società restano, per altro, soggette alle norme della legge italiana per quanto riguarda la pubblicità da seguire nel registro delle imprese, ma sono trattate in modo particolare dalle leggi fiscali.

Mancando d'altronde norme specifiche o principi analogici, non si può far richiamo alla finalità che la legge sui danni di guerra avrebbe inteso perseguire di favorire soltanto i cittadini italiani in quanto la legge per le persone giuridiche richiede espressamente soltanto il requisito delle nazionalità. La ricostruzione, infatti, ultima e più determinante finalità della legge sui danni di guerra, rispetto a quella della esclusione dei non cittadini italiani, viene perseguita a conseguimento in modo ben più preminente dalle società, con o senza capitali stranieri, i quali ultimi, proprio ai fini dello sviluppo economico del paese, trovano in Italia un clima di favore e anzi di stimolo.

D'altro canto il silenzio del legislatore nella legge n. 968, sul punto in questione, è molto significativo e lascia intendere che, contrariamente a quanto aveva fatto nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 (articolo 3), la determinazione della nazionalità delle società va fatta ora con riferimento alle leggi civili esistenti, indipendentemente dall'appartenenza del capitale a cittadini o stranieri, che, nell'interesse della economia del paese, non ha inteso più discriminare poiché, se lo avesse voluto, lo avrebbe detto espressamente, anche in relazione alla disposizione dell'articolo 2510 del Codice civile, perché l'imposizione di restrizioni o di limitazioni — nella specie la esclusione delle provvidenze della legge n. 968 — non possono, di regola, scaturire da interpretazioni analogiche o da semplici presunzioni, bensì vanno poste in precise disposizioni di legge.

Lo stesso articolo 2510, prevedendo la possibilità di disposizioni speciali in deroga alle leggi generali, in effetti non è che una riprova della validità della tesi esposta che trova ancora una ulteriore conferma nel testo della legge n. 968, la quale abrogando, con l'articolo 75, tutte le disposizioni contrarie e

con essi non compatibili, chiaramente dimostra, nella particolare questione, di non voler più mantenere l'articolo 3 della precedente legge n. 1543, e di voler seguire, invece, un diverso e meno rigido orientamento uniformandosi ai principi della legge generale.

Nelle società di capitale è principio inderogabile che i singoli titolari di quote di capitali e, soprattutto, gli azionisti, peraltro sempre mutevoli, non si identificano con la società stessa, per cui l'indennizzo o il contributo per danni di guerra acquisito al patrimonio sociale, come ogni altra entità economica, non può, ad ogni effetto e comunque, beneficiare all'azionista, cittadino o straniero che sia, che è e resta estraneo alla società.

Essendo elastico e variabile il momento della liquidazione, né essendo prestabilita nella legge n. 968 una data qualsiasi alla quale riferirsi, neanche i documenti comprovanti, ad una certa data, il requisito della cittadinanza dei singoli soci o azionisti rispecchiano una situazione obbiettiva e fedele (dato che il provvedimento ministeriale o intendentizio segue, spesso, a distanza di anni, quando già le azioni potrebbero essere state trasferite a persone diverse, anche straniere, falsando così la realtà, sia all'atto in cui il provvedimento di liquidazione viene emesso, che all'atto della sua notifica o del suo divenire definitivo.

Data la trasferibilità delle azioni (o quote di capitali) ogni società — sottoposta ad accertamenti sulla nazionalità — al momento in cui si pone la liquidazione delle provvidenze per danni di guerra, può benissimo, per la parte di capitale straniero, effettuare dei passaggi fittizi a carattere temporaneo, facendolo apparire in mano di cittadini italiani.

Ciò posto, le società, quando il loro *status*: per costituzione, attività, sede, registrazione, ecc., è conforme e rispondente ai precetti della legge italiana, sono da considerarsi, a tutti gli effetti, di nazionalità italiana, e, pertanto, la provenienza del capitale sociale e la nazionalità dei soci è irrilevante.

Per questi motivi si è ritenuto di sottoporre alla vostra approvazione il nuovo testo interpretativo dell'articolo 1 della legge 27 gennaio 1953, n. 968, non senza rilevare, da ultimo, che per le società per azioni costituite nelle regioni nelle quali è ammessa l'esistenza di azioni al portatore, un accertamento sulla titolarità delle azioni stesse è praticamente impossibile.

Ond'è che mantenendosi l'attuale interpretazione dell'articolo 1 da parte dell'Amministrazione del tesoro, si giungerebbe alla assurda ed iniqua conseguenza che tutte le domande presentate dalle società per azioni,

il cui capitale è costituito da azioni al portatore, dovrebbero essere respinte, non potendosi in alcun modo dimostrare che i titolari delle azioni in circolazione al momento della liquidazione del danno, sono cittadini italiani.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è così integrato e sostituito:

« Ai cittadini italiani, agli enti e alle società di nazionalità italiane, indipendentemente dall'appartenenza del capitale sociale, sono concessi, con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge, indennizzi e contributi per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di cose mobili od immobili in dipendenza di un fatto di guerra ».